

DECRETO 8 giugno 2009.

**Esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale di alcune prestazioni diagnostiche effettuate dai consultori familiari.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;  
Vista la legge regionale n. 6 del 6 gennaio 1981;  
Vista la legge n. 405 del 29 luglio 1975 e la legge regionale n. 21 del 24 luglio 1978;

Vista la legge n. 194 del 22 maggio 1978;  
Vista la circolare n. 112 dell'8 marzo 1983 dell'Assessore regionale per la sanità sui "Consultori familiari";

Vista la circolare n. 603 del 23 luglio 1991 dell'Assessore regionale per la sanità su "Protocollo di comportamento per gli operatori che effettuano servizio di interruzione volontaria della gravidanza ai sensi della legge n. 194/78";

Visto il decreto del Ministro della sanità dell'1 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 1991, avente come oggetto la "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione della spesa sanitaria", che all'art. 5 recita: "sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle Regioni";

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997 n. 449" che all'art. 1, comma 4, lett. a), così recita: Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, ..., sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della Regione";

Visto il decreto n. 6969 del 24 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1993;

Visto il decreto n. 14128 del 28 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 4 febbraio 1995;

Visto il decreto n. 24608 del 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 1998;

Visto il decreto n. 31360 del 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 del 31 marzo 2000;

Visto il decreto n. 347 del 21 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 2 maggio 2003;

Visto il decreto n. 7762 del 19 aprile 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 il 12 maggio 2006, già scaduto il 31 marzo 2009, inerente l'esenzione ticket per le prestazioni erogate nell'ambito dei programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva;

Vista la nota prot. n. DOE/1/0361 del 26 marzo 2009 del servizio 1 ex dipartimento Osservatorio epidemiologico regionale, con la quale sono stati comunicati i dati relativi all'andamento delle IVG in Scicli negli anni 2006/2007;

Considerato che, essendo di interesse della collettività incentivare l'utilizzazione dei consultori da parte della popolazione per l'assistenza e la guida ad una maternità consapevole, nonché favorire ulteriormente l'attività di aggancio dell'utenza da parte dei consultori familiari per prevenire il ricorso all'IVG ripetuta, si rende necessario rinnovare il citato decreto n. 7762 del 19 aprile 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 il 12 maggio 2006;

Decreta:

Art. 1

Tutte le donne e le coppie che richiederanno all'équipe dei consultori familiari prestazioni inerenti la pianificazione familiare e la guida ad una maternità consapevole sono esentate dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale relativa alle prestazioni diagnostiche ritenute necessarie per il controllo della contraccezione, effettuate nelle strutture pubbliche e convenzionate, in prosecuzione dal 31 marzo 2009 al 31 marzo 2012.

Art. 2

Tutte le donne che richiederanno all'équipe dei consultori familiari la certificazione per effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza sono esentate dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale relativa alle prestazioni diagnostiche previste per tale intervento, effettuate nelle strutture pubbliche e convenzionate, in prosecuzione dal 31 marzo 2009 al 31 marzo 2012. In tale data sarà effettuata la valutazione di efficacia di tali provvedimenti attraverso l'uso dei dati messi a punto dall'ex Osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 8 giugno 2009.

GUIZZARDI

(2009.23.1658)102

DECRETO 9 giugno 2009.

**Revoca del decreto 11 marzo 2009, concernente dichiarazione di una "zona infetta da Blue tongue" ricadente in parte del territorio delle province di Ragusa, Catania e Caltanissetta.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
ATTIVITA' SANITARIE  
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gaz-*

zetta *Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;

Visto il regolamento CE n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale;

Visto il decreto legislativo del 9 luglio 2003, n. 225 che attua la direttiva n. 2000/75/CE;

Visto il regolamento CE n. 123/2009 della Commissione, datato 10 febbraio 2009, recante modifica del regolamento CE n. 1266/2007;

Visto il proprio decreto n. 385 dell'11 marzo 2009, con cui, a seguito delle positività sierologiche nei confronti del sierotipo 8 del virus Blue tongue, riscontrate in due aziende sentinella site nei comuni di Acate e Vittoria, si è proceduto a dichiarare "Zona infetta da Blue tongue sierotipo 8" i territori dei comuni di Acate, Comiso, Ragusa, Vittoria, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi, S. Croce Camerina, Licodia Eubea, Mazzarrone, Caltagirone, Grammichele, Gela e Niscemi, in cui adottare misure precauzionali urgenti per scongiurare l'eventuale diffusione del virus;

Visto il verbale dell'unità di crisi datato 29 aprile 2009, da cui si evince che tutti i controlli clinici e sierologici effettuati nelle aziende bovine ed ovi-caprine ricadenti nell'ambito nella zona infetta da Blue tongue sierotipo 8 hanno dato esito negativo;

Vista la nota prot. n. 1515 del 21 maggio 2009, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, stante l'esito favorevole dei controlli clinici e sierologici, effettuati in tutti gli allevamenti ovini e bovini ricadenti nel raggio di 8 km., calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nelle aziende positive, chiede la revoca dei provvedimenti adottati;

Vista la nota prot. n. 54657 del 28 maggio 2009, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, a seguito degli accertamenti favorevoli, di tipo clinico e sierologico condotti negli allevamenti delle specie sensibili alla Blue tongue ricadenti nell'ambito della zona infetta ed a seguito dell'assenza di sieroconversione nei confronti del sierotipo 8 nei capi sentinella, chiede la revoca dei provvedimenti adottati;

Considerato che i controlli effettuati nelle aziende sentinella ricadenti nell'ambito della zona infetta a seguito dell'applicazione del piano di sorveglianza sierologica continuano a dare esito negativo;

Ritenuto di dovere intervenire per revocare la zona infetta individuata con il sopraccitato decreto n. 385 dell'11 marzo 2009, istituire una specifica zona di sorveglianza e consentire la movimentazione degli animali appartenenti alle specie BT sensibili a norma del regola-

mento CE n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 385 dell'11 marzo 2009 è revocato.

Art. 2

E' dichiarata "Zona di sorveglianza da Blue tongue sierotipo 8" il territorio dei comuni di seguito riportati, interessati dal raggio di 20 km. calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nelle aziende sede di circolazione virale nei confronti del virus BT sierotipo 8, di cui al decreto n. 385 dell'11 marzo 2009 in premessa citato:

Provincie	Comuni
Ragusa . . . . .	Acate Monterosso Almo Comiso Chiaramonte Gulfi Ragusa S. Croce Camerina Vittoria
Catania . . . . .	Licodia Eubea Caltagirone Mazzarrone Grammichele
Caltanissetta . . . . .	Gela Niscemi

Art. 3

Nell'ambito della zona di sorveglianza di cui all'art. 1, il piano di sorveglianza sierologica dovrà essere applicato con frequenza quindicinale.

Art. 4

Le movimentazioni di animali appartenenti alle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini in uscita dalla "Zona di sorveglianza", di cui all'art. 1, sono consentite a norma del regolamento CE n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari delle aziende n. 7 di Ragusa, n. 2 di Caltanissetta, n. 3 di Catania e le Forze dell'ordine sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 6

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza

nazionale per le malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo, ed agli Uffici territoriali di Governo di Ragusa, Caltanissetta e Catania.

Palermo, 9 giugno 2009.

BULLARA

(2009.23.1611)118

DECRETO 12 giugno 2009.

**Approvazione degli atti deliberativi dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e IRCCS pubblico della Regione, con l'adozione delle misure correttive in esecuzione del Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio.**

**IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
Visto il decreto legislativo n. 502/92, per come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;  
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, art. 4, comma 3;  
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, l'art. 1, comma 180;  
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. O, che prevede l'adozione del Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio;  
Visto il decreto n. 62/2009 del 16 gennaio 2009, concernente il "Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio, adottato in attuazione dell'obiettivo di piano di rientro indicato ai punti B.1.2., B.1.5, B.1.6, I.3.1;  
Preso atto che i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e dell'IRCCS pubblico della Regione hanno prodotto agli uffici competenti dell'Assessorato della sanità le delibere di proposta di progetto aziendale di riorganizzazione della propria rete laboratoristica pubblica;

Visto gli esiti dell'istruttoria degli uffici competenti dell'Assessorato della sanità, definiti in ordine alla verifica delle delibere delle aziende soprarichiamate della Regione;

Tenuto conto che il piano di "Riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio" adottato con decreto n. 62/2009, di cui il presente decreto ne costituisce attuazione, è coerente con gli atti di programmazione sanitaria regionale e con lo scenario di riorganizzazione funzionale della rete ospedaliera e territoriale;

Decreta:

Art. 1

In esecuzione al decreto n. 62/2009 del 16 gennaio 2009, che adotta il "Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio", sono approvati gli atti deliberativi dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e IRCCS pubblico della Regione, con l'adozione delle misure correttive approvate sulla base di criteri di razionalizzazione delle risorse e valutazione costi/benefici, di cui all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

E' fatto obbligo ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e dell'IRCCS pubblico della Regione, in considerazione delle sanzioni previste a carico della Regione in caso di ritardo e/o inadempimento, di realizzare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli adempimenti di competenza per la riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici, secondo quanto previsto dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 giugno 2009.

GUIZZARDI

**Allegato**

**AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI E AZIENDE OSPEDALIERE**

Decreto n. 62/2009 del 16 gennaio 2009  
Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio  
(art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006

Azienda	Atto dell'azienda	Presidio	Comune	Tipo struttura
Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento	Delibera n. 203 del 19 marzo 2009	Poliambulatorio	Menfi	pp
Legge regionale n. 5/2009 ex azienda ospedaliera	Delibera n. 242 del 17 marzo 2009	Azienda ospedaliera Ospedali Civili Riuniti	Sciacca	ca
		Presidio ospedaliero F.lli Parlapiano	Ribera	p+a
		Poliambulatorio	Bivona	p+a